



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918

Roma — Sabato. 10 agosto

Numero 189

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Il numero 1061 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri

conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788, sull'unificazione del sistema monetario italiano;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La coniazione delle monete da centesimi uno e due in bronzo è sospesa.

Art. 2.

Nei pagamenti fatti dalle pubbliche Amministrazioni o a favore delle Amministrazioni medesime, le frazioni di importo inferiore a cinque centesimi, ma superiori a due centesimi e mezzo, verranno arrotondate a cinque centesimi.

Delle frazioni di due centesimi e mezzo o meno non verrà tenuto conto.

Art. 3.

Per la tassa sul consumo del gas, luce ed energia elettrica, l'arrotondamento di cui all'art. 2 deve riferirsi ai soli versamenti effettuati dalle ditte fabbricanti, senza diritto di rivalsa per questa parte a carico degli utenti.

Così pure nei pagamenti per tasse di fabbricazioni sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti l'arrotondamento avverrà su le riscossioni complessive di partite di marche e non sul valore di ciascuna marca.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal 31 agosto 1918 salvo per la riscossione delle imposte dirette e per i pagamenti degli esattori comunali e provinciali in base a ruoli in corso, per cui l'applicazione dovrà datarsi dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto. Il guardasigilli: SACCHI.